

Rep.n. 107621

Racc. n. 48705

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il 2 (due) agosto 2019 (duemiladiciannove);
alle ore dieci e cinquantatré;
in Camposampiero in Via Montegrappa n. 2;
avanti a me dottor Roberto Paone, notaio del collegio di Padova, con sede a
Camposampiero;

è presente il signor:

GENOVESE MICHELE, nato a Conegliano (TV) il 5 aprile 1962, cittadino italia-
no, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante
della società:

- **"AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL"**, con sede le-
gale in Camposampiero (PD) in Via Corso n. 35, società di nazionalità italiana
con codice fiscale, partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Padova 04038770287 e n. di iscrizione nel R.E.A. di Padova 356943, con capi-
tale sociale di Euro 50.000 (cinquantamila) interamente versato;
indirizzo PEC: amministrazione@pec.asi-srl.it.

La parte - della cui identità personale io Notaio sono certo - mi dichiara che
sono intervenuti in questo luogo, giorno ed ora i soci della suddetta società per
riunirsi in assemblea e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Modifica Statuto societario (si allega schema statuto modificato) - parte straordinaria;
2. Presa atto Regolamento controllo analogo congiunto - parte ordinaria;
3. Varie ed eventuali;

e invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assem-
blea.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea il signor signor GENO-
VESE MICHELE il quale, nella sua qualità, constata e mi comunica:

- **CHE** la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Legge
e di statuto, mediante comunicazione Prot. 566/2019 inviata a mezzo Raccom-
mandata via Posta Elettronica Certificata in data 5 luglio 2019, in prima convo-
cazione in questo luogo e giorno alle ore 10:30 (assemblea straordinaria) e alle
ore 11:00 (assemblea ordinaria);

- **CHE** sono presenti, in proprio e per delega che rimarrà agli atti sociali, i soci
rappresentanti l'intero capitale sociale e precisamente:

"FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE", con sede legale
in Camposampiero (PD) in Via Cordenons n. 17, codice fiscale, partita Iva e n.
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 92142960282 e n. di iscrizio-
ne nel R.E.A. di Padova 346648, rappresentata dal Vice - Presidente della Fe-
derazione signor SCATTOLIN STEFANO, nato a Noale (VE) il 18 novembre
1955, titolare di una partecipazione pari a nominali Euro 39.500 (trentanovemi-
lacinquecento);

"ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.", con sede
legale in Bassano del Grappa (VI) in Largo Parolini n. 82/B, codice fiscale, par-
tita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza 03278040245 e
n. di iscrizione nel R.E.A. di Vicenza 312692, rappresentata dal signor LEVO-

Registrato a PADOVA

in data 02 agosto 2019

al n. 5507 serie 1T

Esatti Euro 356,00

RATO ANDREA, nato a Vigonza (PD) il 18 maggio 1968, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante, *titolare di una partecipazione pari a nominali Euro 10.000 (diecimila)*;

"COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA", con sede in Carmignano di Brenta (PD) in Piazza Marconi n. 3 - Codice Fiscale 81000410282, rappresentato per delega dal signor DAMINATO FULVIO, nato a Sandrigo (VI) l'11 giugno 1962 - Responsabile dell'area "Entrate, Patrimonio, Ambiente, Servizi Socio-Culturali e Sicurezza", in virtù del decreto di incarico n. 13 del 28 giugno 2019 e giusta delega del Sindaco n. 7819 - Prot. n. 455/2019 del 31 luglio 2019, *titolare di una partecipazione pari a nominali Euro 500 (cinquecento)*;

- **CHE** è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso comparente GENOVESE MICHELE, Amministratore Unico;

- **CHE** è presente il Revisore Legale signor TRINCA GIACOMO;
come risulta dal foglio presenze che rimarrà depositato agli atti sociali;

- **CHE** pertanto la presente assemblea deve ritenersi validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra menzionato.

Inizia la discussione il Presidente il quale, trattando il *primo punto* all'ordine del giorno, illustra all'assemblea *in sede straordinaria*, i motivi per i quali si rende opportuno modificare ed integrare il vigente statuto sociale, secondo le richieste formulate dall'ANAC.

In particolare il Presidente illustra all'assemblea che, secondo quanto richiesto, si rende necessario provvedere alle seguenti modifiche e integrazioni:

A) - modificare e riformulare l'articolo 3 [Oggetto] nel modo seguente:

* *eliminando dall'art. 3.1 punti a) - c) - d)* ogni attività inerente alla *"commercIALIZZAZIONE, vendita e concessione di sistemi e prodotti"* e apportando agli stessi piccole correzioni grammaticali;

* *integrando il punto a) dello stesso articolo*, prevedendo che la società abbia a svolgere la "manutenzione e la tutela" oltre che del "territorio e dei servizi alla persona" anche "del verde pubblico";

* *integrando l'art. 3.3*, nella parte in cui si determina la percentuale di fatturato, con quanto segue *"del fatturato quantificato ai sensi dell'art. 5 c. 7 e 8 D.Lgs. n. 50/2016"*;

propone pertanto di adottare il seguente nuovo testo:

"Articolo 3 – Oggetto

3.1 - La Società ha per oggetto le seguenti attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie degli enti partecipanti alla Società:

a) progettazione, realizzazione, acquisto o comunque acquisizione, gestione e fornitura di servizi diretti: alla conoscenza, all'analisi, allo sviluppo, alla pianificazione strategica, al controllo, alla gestione, manutenzione e tutela del territorio, del verde pubblico e dei servizi alla persona;

b) ideazione, sviluppo, realizzazione, acquisizione e la gestione di servizi di ogni genere diretti alla rendicontazione, valorizzazione e promozione del territorio;

c) realizzazione, acquisto o comunque acquisizione, sviluppo, manutenzione, gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;

d) fornitura di servizi relativi: alla gestione, controllo, valorizzazione e promozione del capitale umano, nonché alla formazione e alla informazione degli operatori politici e amministrativi, dei dipendenti degli enti locali e dei cittadini e loro divulgazione, anche con iniziative editoriali, informative, partecipative;

e) la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti locali per la gestione amministrativa, il controllo di gestione, la fornitura di servizi al pubblico.

3.2 - La società svolge le attività di cui al presente articolo secondo il modello di gestione "in house providing" quale autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

3.3 - Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i il fatturato della società, nella misura superiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato quantificato ai sensi dell'art. 5 c. 7 e 8 D.Lgs. n. 50/2016, dovrà derivare dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.";

B) - integrare l'articolo 6-bis [Partecipazione pubblica totalitaria] prevedendo un nuovo punto che avrà il seguente tenore:

"6-bis. 3 – I soci, quali amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata, secondo le modalità previste dall'art. 19 bis e 19 ter dello Statuto.";

propone pertanto di adottare il seguente nuovo testo:

"Articolo 6-bis – Partecipazione pubblica totalitaria

6-bis. 1 – La partecipazione societaria è consentita esclusivamente ad enti pubblici locali o a società che, per statuto, debbano essere, per tutta la loro durata, interamente partecipate da enti pubblici locali.

6-bis. 2 - Per tutta la durata della società la quota di partecipazione di titolarità degli enti pubblici locali o di società interamente partecipate da enti pubblici locali dovrà essere totalitaria.

6-bis. 3 – I soci, quali amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata, secondo le modalità previste dall'art. 19 bis e 19 ter dello Statuto.";

C) - integrare all'articolo 13 [Competenze assembleari e quorum costitutivi e deliberativi] - l'art. 13.2 con un nuovo punto "e)" prevedendo che l'Assemblea oltre a quanto già stabilito nel predetto articolo, deliberi anche sulle materie relative alla "*nomina dei componenti del comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto di cui al successivo art. 19 bis.*"; propone pertanto di adottare il seguente nuovo testo:

"Articolo 13 - Competenze assembleari e quorum costitutivi e deliberativi

13.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono all'approvazione dell'assemblea.

13.2 - L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, la revoca e i compensi dell'Amministratore Unico;
- c) la nomina, la revoca nei termini di legge e i compensi del presidente e del revisore dei conti;
- d) l'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico e del rev-

sore dei conti.

e) la nomina dei componenti del comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto di cui al successivo art. 19 bis.

13.3 - È necessaria una delibera dell'Assemblea dei soci anche per i seguenti atti attinenti la gestione della società:

- l'approvazione e la modifica di convenzioni e contratti per l'affidamento di servizi da parte degli enti soci o dei soggetti a questi partecipanti;

- l'approvazione di piani finanziari e industriali e di investimenti di medio - lungo termine nonché del budget di esercizio predisposti dall'Amministratore Unico; la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale; l'acquisto e la cessione di immobili o di rami d'azienda nonché la costituzione di diritti reali immobiliari su beni immobili sociali;

- il rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;

- l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti;

- il compimento di operazioni di acquisto di valore superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

- il compimento di operazioni di fornitura di servizi il cui ammontare sia superiore alla soglia di rilievo comunitario.

13.4 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza dei presenti.

13.5 - Sulle materie indicate nei precedenti artt. 13.2 e 13.3 e nelle altre ipotesi indicate dal presente Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Tale quorum si applica sia in prima che in seconda convocazione dell'Assemblea.

13.6 - È necessario il consenso di tutti i soci per le seguenti delibere:

- introduzione, modificazione o soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del Codice Civile e 14.2. e 22.2 del presente Statuto; - modifica delle disposizioni di cui agli art. 6-*bis*, 7, 13, 14, 17.1 del presente Statuto.

13.7 - Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto di un socio sia sospeso, la relativa quota non viene computata ai fini del calcolo del quorum deliberativo e/o costitutivo.";

D) - eliminare dall'art. 16.1 [Poteri dell'Amministratore Unico] le parole "dal precedente" sostituendole con "dagli" e inserendo nel testo anche l'art. "19 ter"; propone pertanto di adottare il seguente nuovo testo:

"Articolo 16 - Poteri dell'Amministratore Unico"

16.1 - Nel rispetto di quanto previsto dagli art. 13 e 19 ter, all'Amministratore Unico competono i poteri per gli atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione che, ai sensi di norme imperative di legge o del presente Statuto, non siano riservati all'Assemblea dei soci.

16.1 bis All'amministratore unico per tutta la durata della carica è espressamente consentito di operare all'interno del mercato elettronico della PA, quale fornitore di servizi a mezzo del sistema e-procurement per amministrazioni – MEPA, in quanto possessore di poteri disgiunti dall'assemblea, e dotato del potere di impegnare la società fino all'importo previsto dalla soglia comunitaria.

16.2 - L'Amministratore Unico può delegare i suoi poteri o parte dei suoi poteri ad un Amministratore delegato nei limiti fissati dalla legge.

16.3 - L'Amministratore Unico e l'Amministratore delegato possono, nel rispetto

dei limiti imposti dalla legge e nel limite delle relative attribuzioni, nominare direttori, institori procuratori generali o speciali per il compimento di singoli affari o categorie di affari individuati in modo specifico.

16.4. L'Amministratore Unico approva una relazione annuale sul generale andamento della gestione e sullo svolgimento dell'attività nonché sulle operazioni più rilevanti riguardanti la società. Tale relazione viene trasmessa ai soci ed è fatta oggetto di illustrazione ed esame da parte dell'Assemblea dei soci.";

E) - integrare il vigente statuto sociale con due nuovi articoli 19 bis [Comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto] e 19 ter [Esercizio del controllo analogo congiunto], che avranno il seguente tenore:

"Articolo 19 bis - Comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto

19 bis.1 - L'Assemblea nomina un Comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto (CCAC), formato da tre componenti scelti tra i Soci quali rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori esercitanti congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di ASI srl.

L'assemblea nomina, all'interno del CCAC, il Presidente.

19 bis. 2 - I componenti del CCAC restano in carica per tre esercizi e cessano alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina segue la durata dell'Organo amministrativo, sia quella costitutiva che le successive. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli Enti Amministrazioni Soci.

19 bis. 3 - Nell'ipotesi in cui sia necessario sostituire un componente del CCAC, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel primo comma del presente articolo.

19 bis. 4 - Alle riunioni del CCAC può partecipare, senza diritto di voto, l'Amministratore Unico della società o suo delegato.

19 bis. 5 - E' vietata la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, premi di risultato, qualsiasi diverso emolumento o rimborso e trattamenti di fine mandato ai componenti del CCAC.";

"Articolo 19 ter - esercizio del controllo analogo congiunto

19 ter 1 - Il comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto effettua sulla società un controllo sia strutturale che sugli atti.

19 ter 2 - L'esercizio del controllo analogo congiunto afferisce alla fase preventiva, contestuale e successiva e si riflette in ordine a tutti gli atti di gestione straordinaria, agli individuati aspetti di gestione di cui all'art. 13 dello Statuto, nonché ad ulteriori eventuali procedimenti di gestione ordinaria, con le modalità specificate nel "regolamento sul controllo analogo congiunto sulla società ASI srl".

L'assemblea, dopo una breve discussione, all'unanimità

delibera:

- di adeguare l'attuale statuto sociale secondo le richieste formulate dall'ANAC e in particolare di modificare, ampliare e riformulare gli articoli 3, 6-bis, 13, 16, 19-bis e 19-ter nei punti indicati dal Presidente, adottando i nuovi testi di statuto sociale così come proposti dallo stesso Presidente;

- di aggiornare e adottare il testo di **statuto sociale**, composto da n. 27 (ventisette) articoli, con le modifiche testè deliberate, testo che si allega al presente

atto sotto la **lettera "A"**.

A questo punto il Presidente dichiara che gli argomenti in discussione in *sede straordinaria* sono esauriti e pertanto la discussione prosegue in *sede ordinaria*.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, illustra all'assemblea *in sede ordinaria*, che secondo le richieste formulate dall'ANAC, si rende opportuno modificare, integrare e riformulare il vigente "*Regolamento sull'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ASI SRL*" adottando un nuovo testo di n. 8 articoli, di cui i soci hanno preso precedentemente visione e che è stato ampiamente discusso e concordato tra le parti; pertanto si rende necessaria la sua adozione in sostituzione del precedente.

L'assemblea, dopo una breve discussione, all'unanimità
delibera:

- di approvare e adottare un nuovo testo di "*Regolamento sull'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ASI SRL*" così come sopra proposto dal Presidente, testo che, firmato della parte e da me notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

La parte mi esonera dalla lettura di tutto quanto allegato.

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore undici e dieci.

L'atto è stato da me notaio letto alla parte che lo approva.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me completato per sei pagine fin qui.

Sottoscritto alle ore undici e dieci.

Firmato: Michele Genovese - Roberto Paone (L.S.).

STATUTO**Articolo 1 - Denominazione**

1.1 - La Società è denominata:

— **"AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL"**. —

Articolo 2 - Sede

2.1 - La Società ha sede legale nel Comune di Camposampiero (PD), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

L'Amministratore Unico potrà istituire, così come sopprimere, anche altrove: depositi, magazzini, succursali e filiali sia in Italia che all'estero o altre unità locali.

L'Amministratore Unico ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 - La Società ha per oggetto le seguenti attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie degli enti partecipanti alla Società:

a) progettazione, realizzazione, acquisto o comunque acquisizione, gestione e fornitura di servizi diretti: alla conoscenza, all'analisi, allo sviluppo, alla pianificazione strategica, al controllo, alla gestione, manutenzione e tutela del territorio, del verde pubblico e dei servizi alla persona;

b) ideazione, sviluppo, realizzazione, acquisizione e la gestione di servizi di ogni genere diretti alla rendicontazione, valorizzazione e promozione del territorio;

c) realizzazione, acquisto o comunque acquisizione, sviluppo, manutenzione, gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;

d) fornitura di servizi relativi: alla gestione, controllo, valorizzazione e promozione del capitale umano, nonché alla formazione e alla informazione degli operatori politici e amministrativi, dei dipendenti degli enti locali e dei cittadini e loro divulgazione, anche con iniziative editoriali, informative, partecipative;

e) la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti locali per la gestione amministrativa, il controllo di gestione, la fornitura di servizi al pubblico.

3.2 - La società svolge le attività di cui al presente articolo secondo il modello di gestione "in house providing" quale autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

3.3 - Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i il fatturato della società, nella misura superiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato quantificato ai sensi dell'art. 5 c. 7 e 8 D.Lgs. n. 50/2016, dovrà derivare dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi

di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 4 - Durata

4.1 - La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 - L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo scioglimento anticipato della Società, come anche la proroga della sua durata, purché la relativa deliberazione sia assunta, anche in seconda convocazione, con la maggioranza qualificata di due terzi (2/3) del capitale sociale. In tal caso spetta all'Amministratore Unico l'adempimento delle forme di pubblicità della relativa delibera, secondo quanto previsto dall'art. 2484 del Codice Civile.

Articolo 5 - Capitale Sociale

5.1 - Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in partecipazioni ai sensi di legge.

5.2 - I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Amministratore Unico nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni.

5.3 - A carico dei soci in ritardo con i versamenti di cui al precedente comma, decorre l'interesse in misura pari al triplo dell'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile. Resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

5.4 - Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6-bis e 7 del presente Statuto, il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.5 - In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

5.6 - Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

5.7 - Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.8 - In caso di riduzione del capitale per perdita, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 6 - Partecipazioni

6.1 - Ogni socio iscritto nel libro soci ha diritto al voto nell'assemblea. In

ogni caso il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Nel caso di pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo sulle partecipazioni, il diritto di voto spetta al socio intestatario.

6.2 - Il possesso di una partecipazione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi societari

Articolo 6-bis - Partecipazione pubblica totalitaria

6-bis.1 - La partecipazione societaria è consentita esclusivamente ad enti pubblici locali o a società che, per statuto, debbano essere, per tutta la loro durata, interamente partecipate da enti pubblici locali.

6-bis. 2 - Per tutta la durata della società la quota di partecipazione di titolarità degli enti pubblici locali o di società interamente partecipate da enti pubblici locali dovrà essere totalitaria.

6-bis. 3 - I soci, quali amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata, secondo le modalità previste dall'art. 19 bis e 19 ter dello Statuto.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni. Clausola di gradimento

7.1 - Le partecipazioni sono trasferibili nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 6 bis e nel presente articolo.

Nella nozione di trasferimento sono compresi tutti i negozi di alienazione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, nella più ampia accezione del termine.

7.2 - Il socio che intende cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione o il diritto di opzione sulle emittende partecipazioni in caso di aumento del capitale sociale, deve comunicare alla Società tale intenzione, mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione della partecipazione che intende cedere, il prezzo e le modalità.

L'organo amministrativo della Società, senza indugio, deve, sempre per mezzo di lettera raccomandata, darne avviso a tutti i soci risultanti iscritti nel libro soci entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione del socio venditore, allegando nel contempo detta comunicazione.

7.3 - I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione, al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, da esercitare mediante comunicazione scritta al socio venditore ed alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla Società. Il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

7.4 - Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le partecipazioni rimaste invendute potranno, previa comunicazione mediante lettera raccomandata da parte del socio cedente, essere acquistate dagli altri soci, sempre in misura proporzionale alle singole partecipazioni sociali, seguendo la procedura sopra descritta.

7.5 - Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento di partecipazioni è richiesta la delibera di gradimento dell'Assemblea dei soci.

Pertanto, il socio che intenda alienare la propria partecipazione deve co-

municare tale intenzione alla Società mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione della partecipazione che intende cedere, il prezzo e le modalità.

7.6 - Le partecipazioni potranno essere trasferite esclusivamente ad enti pubblici locali o a società che, per statuto, debbano essere, per tutta la loro durata, interamente partecipate da enti pubblici locali.

7.7 - Il gradimento dovrà essere negato qualora l'acquirente non abbia i requisiti di cui ai precedenti artt. 6-*bis* e 7.6.

7.8 - L' Amministratore Unico dovrà, senza indugio, attivare la delibera dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci decide sul gradimento, secondo quanto previsto dal precedente art. 7.7 con delibera ai sensi del successivo art. 13.

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere motivata. L'amministratore unico provvederà a comunicare, con lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata, l'esito dell'assemblea al socio richiedente il gradimento.

7.9 - Qualsiasi trasferimento di partecipazioni effettuato senza il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo nonché all'art. 6 bis sarà inefficace nei confronti della società ed in tal caso l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti connessi alle partecipazioni e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.10 - Nell'ipotesi di successione, trasformazione o altri eventi che determinino il subingresso nella titolarità delle partecipazioni di soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 6 bis ed al presente articolo, la relativa partecipazione sarà oggetto di liquidazione secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

Articolo 8 - Recesso ed esclusione del socio

8.1 - I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile e, qualora ve ne siano i presupposti, nei casi previsti dall'art. 2497-*quater* del Codice Civile.

8.2 - Il diritto di recesso del socio va esercitato tramite invio all'organo amministrativo di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, ove non previsto, nel libro dei soci, della decisione che legittima il recesso stesso. Se il presupposto che origina il diritto non è una decisione, il termine di 30 (trenta) giorni decorre dalla data in cui il socio ne ha avuto conoscenza.

8.3 - L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti diversi dalle decisioni che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

8.4 - Il recesso non produce effetto se, entro 90 (novanta) giorni dal suo esercizio, ne viene meno il presupposto, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

8.5 - La partecipazione per la quale viene esercitato il recesso è inalienabile.

8.6 - Si ha l'esclusione automatica del socio, qualora lo stesso:
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;

- sia dichiarato fallito;
- cessi di possedere i requisiti di cui al precedente art. 6 bis.

Spetta all'Amministratore Unico far constare l'esclusione.

Articolo 9 - Altre fonti di finanziamento

9.1 - I Soci potranno effettuare versamenti a fondo perduto, o in conto capitale in proporzione o meno alle quote di capitale sociale possedute.

9.2 - I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziarie della stessa, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

Trova applicazione in ogni caso il disposto dell'art. 2467 del Codice Civile.

9.3 - La Società trae inoltre i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni; contributi o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal settore pubblico o privato; titoli di debito al portatore e nominativi; qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.

9.4 - La deliberazione di emissione di titoli di debito deve essere assunta con decisione dell'Assemblea dei soci ed in ogni caso verbalizzata da un notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

9.5 - La Società può emettere titoli di debito per un valore complessivamente non eccedente la somma di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

9.6 - La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura dell'Amministratore Unico presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 10 - Assemblea

10.1 - L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 11 - Convocazione dell'assemblea

11.1 - La convocazione dell'Assemblea è disposta dall'Amministratore Unico oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale. In caso di impossibilità dell'Amministratore Unico o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata anche da un solo socio.

11.2 - L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché in Italia.

11.3 - L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

11.4 - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e, in caso di particolari esigenze, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso.

11.5 - L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico osservate le disposizioni di legge e in particolare l'art. 2479-bis del Codice civile, per mezzo di comunicazione indicante l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare.

11.6 - Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per le adunanze, possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11.7 - Anche in mancanza di formale e regolare convocazione la deliberazione si intende adottata quando all'Assemblea partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico e il revisore dei conti sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

11.8 - Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, ove emessi.

Articolo 12 - Intervento e rappresentanza in assemblea

12.1 - Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono essere iscritti nel nel Registro delle Imprese.

12.2 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

12.3 - Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

12.4 - E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

12.5 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata a presiederla.

Al Vice Presidente, ove nominato, non sono in ogni caso riconosciuti compensi aggiuntivi ex art. 11, comma 9, lett. b), del D.Lgs. n. 175 del 2016.

12.6 - Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- constatare il diritto d'intervento;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori;
- accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

12.7 - Il Presidente, consenziente l'Assemblea, nomina un Segretario anche non socio e, ove opportuno, tre scrutatori.

12.8 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto.

Articolo 13 - Competenze assembleari e quorum costitutivi e deliberativi

13.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono all'approvazione dell'assemblea.

13.2 - L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, la revoca e i compensi dell'Amministratore Unico;
- c) la nomina, la revoca nei termini di legge e i compensi del presidente e del revisore dei conti;
- d) l'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico e del revisore dei conti;
- e) la nomina dei componenti del comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto di cui al successivo art. 19 bis.

13.3 - È necessaria una delibera dell'Assemblea dei soci anche per i seguenti atti attinenti la gestione della società:

- l'approvazione e la modifica di convenzioni e contratti per l'affidamento di servizi da parte degli enti soci o dei soggetti a questi partecipanti;
- l'approvazione di piani finanziari e industriali e di investimenti di medio lungo termine nonché del budget di esercizio predisposti dall'Amministratore Unico; la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale; l'acquisto e la cessione di immobili o di rami d'azienda nonché la costituzione di diritti reali immobiliari su beni immobili sociali;
- il rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti;
- il compimento di operazioni di acquisto di valore superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);
- il compimento di operazioni di fornitura di servizi il cui ammontare sia superiore alla soglia di rilievo comunitario.

13.4 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza dei presenti.

13.5 - Sulle materie indicate nei precedenti artt. 13.2 e 13.3. e nelle altre ipotesi indicate dal presente Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Tale quorum si applica sia

in prima che in seconda convocazione dell'Assemblea.

13.6 - È necessario il consenso di tutti i soci per le seguenti delibere:

- introduzione, modificazione o soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del Codice Civile e 14.2 e 22.2 del presente Statuto;

- modifica delle disposizioni di cui agli art. 6-*bis*, 7, 13, 14, 17.1 del presente Statuto.

13.7 - Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto di un socio sia sospeso, la relativa quota non viene computata ai fini del calcolo del quorum deliberativo e/o costitutivo.

Articolo 14 - Amministrazione

14.1 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società ex art. 11, comma 9, lett. d), del D.Lgs. n. 175 del 2016.

14.2 - L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed ogni altro requisito previsto dalla Legge. Possono essere nominati amministratori anche coloro che non sono soci né esponenti degli enti partecipanti alla Società. Qualora l'Amministratore Unico sia dipendente di uno degli enti pubblici partecipanti alla Società, lo stesso sarà soggetto a quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

14.3 - Spetta al socio Federazione dei Comuni del Camposampierese, il diritto di designare l'Amministratore Unico.

Articolo 15 - Durata delle cariche e compensi

15.1 - L'Amministratore Unico dura in carica 3 (tre) esercizi consecutivi e comunque sino alla riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; esso è rieleggibile e ciò fatto salvo ogni adeguamento a future e diverse disposizioni di legge.

15.2 - Se in pendenza del termine viene a mancare l'Amministratore, la sostituzione avverrà nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 14.2.

15.3 - All'Amministratore Unico spetta:

- il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio;
- un compenso determinato dall'Assemblea dei soci, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.

Articolo 16 - Poteri dell'Amministratore Unico

16.1 - Nel rispetto di quanto previsto dagli art. 13 e 19 ter, all'Amministratore Unico competono i poteri per gli atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione che, ai sensi di norme imperative di legge o del presente Statuto, non siano riservati all'Assemblea dei soci.

16.1 bis - All'amministratore unico per tutta la durata della carica è espressamente consentito di operare all'interno del mercato elettronico della PA, quale fornitore di servizi a mezzo del sistema e-procurement per amministrazioni – MEPA, in quanto possessore di poteri disgiunti dall'assemblea, e dotato del potere di impegnare la società fino all'importo previsto dalla soglia comunitaria.

16.2 - L'Amministratore Unico può delegare i suoi poteri o parte dei suoi

poteri ad un Amministratore delegato nei limiti fissati dalla legge. — — —

16.3 - L'Amministratore Unico e l'Amministratore delegato possono, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e nel limite delle relative attribuzioni, nominare direttori, institori procuratori generali o speciali per il compimento di singoli affari o categorie di affari individuati in modo specifico. — — —

16.4 - L'Amministratore Unico approva una relazione annuale sul generale andamento della gestione e sullo svolgimento dell'attività nonché sulle operazioni più rilevanti riguardanti la società. Tale relazione viene trasmessa ai soci ed è fatta oggetto di illustrazione ed esame da parte dell'Assemblea dei soci. — — —

Articolo 17 - Rappresentanza sociale — — —

17.1 - All'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza della Società, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte nell'esercizio della sua funzione. — — —

17.2 - L'Amministratore Unico o in caso di sua assenza o impedimento chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giudizio e anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare a tale scopo avvocati e procuratori alle liti. — — —

Articolo 18 - Altri poteri di rappresentanza — — —

18.1 - All'Amministratore unico spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri a lui attribuiti. — — —

Articolo 19 - Responsabilità dell'Amministratore Unico — — —

19.1 - L' Amministratore Unico è soggetto al rispetto di quanto previsto dall'art. 2476 del Codice Civile. — — —

Articolo 19 bis – Comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto — — —

19 bis.1 - L'Assemblea nomina un Comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto (CCAC), formato da tre componenti scelti tra i Soci quali rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori esercitanti congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di ASI srl. — — —
L'assemblea nomina, all'interno del CCAC, il Presidente. — — —

19 bis. 2 - I componenti del CCAC restano in carica per tre esercizi e cessano alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina segue la durata dell'Organo amministrativo, sia quella costitutiva che le successive. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli Enti\Amministrazioni Soci. — — —

19 bis. 3 - Nell'ipotesi in cui sia necessario sostituire un componente del CCAC, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel primo comma del presente articolo. — — —

19 bis. 4 - Alle riunioni del CCAC può partecipare, senza diritto di voto, l'Amministratore Unico della società o suo delegato. — — —

19 bis. 5 - E' vietata la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, premi di risultato, qualsiasi diverso emolumento o rimborso e trattamenti di fine mandato ai componenti del CCAC. — — —

Articolo 19 ter – esercizio del controllo analogo congiunto — — —

19 ter 1 - Il comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto effettua sulla società un controllo sia strutturale che sugli atti.
19 ter 2 - L'esercizio del controllo analogo congiunto afferisce alla fase preventiva, contestuale e successiva e si riflette in ordine a tutti gli atti di gestione straordinaria, agli individuati aspetti di gestione di cui all'art. 13 dello Statuto, nonché ad ulteriori eventuali procedimenti di gestione ordinaria, con le modalità specificate nel "regolamento sul controllo analogo congiunto sulla società ASI srl".

Articolo 20 – Controllo amministrativo e contabile

20.1 - L'assemblea dei soci delibera sul controllo amministrativo e contabile della società in base a quanto disposto dall'art. 2477 C.C.

Articolo 21 – Esercizio sociale

21.1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - Bilancio - utili e perdite

22.1 - Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico formula il bilancio.

22.2 - L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, destinerà gli utili nel rispetto delle norme di legge vigenti e secondo sua determinazione, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale. Il residuo importo può essere destinato al perseguimento dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale ovvero distribuito secondo la deliberazione dell'Assemblea.

22.3 - La Società può costituire riserve straordinarie, senza limitazioni di sorta.

22.4 - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'Amministratore unico, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui diventano esigibili andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario.

22.5 - In caso di perdita d'esercizio si assumeranno i provvedimenti di cui agli artt. 2482 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 23 - Liquidazione

23.1 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

Articolo 24 - Controversie

24.1 - La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, la Società, l'Amministratore, i liquidatori, i sindaci o revisore, avente ad oggetto i diritti disponibili o i legittimi interessi derivanti dal rapporto sociale verrà deferita ad un collegio di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio. Qualora consti l'accordo di tutte le parti in lite, in vece del Collegio arbitrale potrà essere proposta la nomina di un solo arbitro, a cui si applicano per intero, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo relative al Collegio arbitrale e al suo presidente.

24.2 - Il giudizio del Collegio sarà rituale, secondo diritto e inappellabile. Il Collegio deciderà anche sulle spese della procedura arbitrale e sulla

loro attribuzione.

24.3 - La procedura arbitrale si svolgerà presso il domicilio del presidente del collegio. In nessun caso le parti potranno, pur essendo in corso la controversia, sospendere o differire l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente Statuto.

24.4 - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, l'Amministratore Unico o il revisore, i liquidatori e la Società, avente ad oggetto i diritti o i legittimi interessi derivanti dal rapporto sociale e che per legge non possa essere demandata a giudizio arbitrale, sarà demandata al giudizio del Foro del luogo in cui ha sede la Società.

24.5 - Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci adottata con la maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i novanta giorni successivi, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Articolo 25 - Accesso agli atti e diritto di controllo e di informazione dei soci

25.1 - L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura privatistica della Società.

25.2 - Compatibilmente con l'esigenza di tutelare il diritto della Società all'ordinato svolgimento della propria attività, alla riservatezza ed alla non divulgazione di notizie e dati attinenti l'attività sociale i soci hanno diritto di ottenere informazioni sull'amministrazione della Società e sulle attività ed i servizi da questa svolti.

Articolo 26 - Comunicazioni

26.1 - Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto sono fatte, salvo che sia diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica.

26.2 - L'obbligo di comunicazione si ha per assolto soltanto tramite prova dell'avvenuto ricevimento della stessa. Tale prova potrà essere sostituita dall'ammissione, da parte del destinatario, dell'avvenuta ricezione della comunicazione.

26.3 - Il domicilio, numero di telefax, indirizzo elettronico e numero di telefono di ciascun socio sono a tutti gli effetti quelli risultanti dal Libro dei Soci. Per gli amministratori e liquidatori si fa riferimento al Libro delle decisioni degli amministratori; per il revisore al Libro delle decisioni del Revisore; per i sindaci al Libro delle decisioni del Collegio Sindacale; per i possessori di titoli di debito e per il loro rappresentante comune al Libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito. Gli interessati possono in qualsiasi momento modificare i dati che li riguardano tramite invio di lettera raccomandata alla Società.

26.4 - Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Articolo 27 - Rinvio

27.1 - Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Michele Genovese - Roberto Paone (L.S.).

**REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO SULLA SOCIETA' ASI SRL**

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 175/2016, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" ha introdotto una normativa organica in materia di società di capitali a partecipazione interamente pubblica, disciplinando in modo puntuale le società caratterizzate dal modello di gestione in house providing;

- ASI srl si configura quale società in house providing volta alla produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie, in particolar modo svolgendo le attività di cui all'art. 4 c. 2 lett. d) T.U.S.P., individuate nella "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";

- l'art. 16 del D.Lgs. 175/16 disciplina in maniera puntuale le condizioni necessarie affinché le società in house possano ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni socie;

--- l'esistenza del controllo analogo anche in forma congiunta;

--- la previsione statutaria dell'ottanta per cento del fatturato correlato allo svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci;

--- il consentire ulteriori attività di produzione di servizi anche rivolti a finalità diverse, solo laddove consentano la realizzazione di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- lo Statuto societario di ASI srl prevede, ai propri art. 19 bis e art. 19 ter, che l'assemblea soci nomini un "comitato per il controllo analogo congiunto - CCAC" al fine di provvedere all'effettuazione di un controllo sulla società che sia non solo strutturale (sugli organi), ma altresì sugli atti (azioni, provvedimenti). L'esercizio di tale controllo afferisce alla fase preventiva, contestuale e successiva e si riflette in ordine a tutti gli atti di gestione straordinaria, agli individuati aspetti di gestione di cui all'art. 13 del medesimo Statuto, nonché ad ulteriori eventuali procedimenti di gestione ordinaria, con le specifiche modalità di cui al presente regolamento.

Tutto ciò premesso, il controllo analogo congiunto sulla società ASI srl verrà esercitato dagli enti soci secondo la seguente disciplina:

1) Scopo del regolamento

Istituzione di una disciplina regolamentare di dettaglio finalizzata all'individuazione delle modalità di coordinamento e cooperazione tra gli enti soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ASI s.r.l.

2) Organi amministrativi e di controllo di ASI srl

I soci si impegnano affinché l'organo di Amministrazione e l'organo di controllo della società partecipata in house providing siano scelti nel rispetto della vigente disciplina (in particolare art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016), anche in tema di equilibrio di genere, in presenza di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e professionale, risultante da

curricula pervenuti a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, fermo restando le previsioni statutarie.

3) Coordinamento dei soci ed attività di controllo congiunto

Il Comitato di coordinamento per il controllo analogo congiunto (di seguito anche CCAC) è l'organismo a cui spetta la programmazione, l'informazione, la consultazione tra soci e l'attività di controllo sulla società.

Ai sensi dell'art. 19 bis dello Statuto, l'Assemblea nomina un Comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto (CCAC), formato da tre componenti scelti tra i Soci quali rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori esercitanti congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di ASI srl. L'assemblea nomina, all'interno del CCAC, il Presidente.

I componenti del CCAC restano in carica per tre esercizi e cessano alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina segue la durata dell'Organo amministrativo, sia quella costitutiva che le successive. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli Enti \ Amministrazioni Soci.

Nell'ipotesi in cui sia necessario sostituire un componente del CCAC, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel primo comma del presente articolo.

Alle riunioni del CCAC può partecipare, senza diritto di voto, l'Amministratore Unico della società o suo delegato.

E' vietata la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, premi di risultato, qualsiasi diverso emolumento o rimborso e trattamenti di fine mandato ai componenti del CCAC.

Il CCAC rappresenta la sede deputata al raccordo tra soci e società, anche mediante l'individuazione di atti di indirizzo vincolanti e degli obiettivi puntuali dell'attività societaria, ai sensi dell'art. 5 c. 5 lett. b D.Lgs. 50/2016, indirizzi ed obiettivi che i soci, in quanto amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, sono chiamati ad approvare nel proprio documento di programmazione (DUP) e suoi eventuali aggiornamenti, esprimendosi altresì secondo le competenze di legge in relazione agli altri fondamentali atti di gestione della società (relazione programmatica, piano investimenti, piano di sviluppo, piano occupazionale, alienazioni patrimoniali, piano economico finanziario.... Elenco esemplificativo e non esaustivo).

Al CCAC spetta inoltre la verifica dell'attività e la vigilanza sull'attuazione degli obiettivi assegnati, sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità dell'azione societaria.

Il controllo riguarda quindi sia gli aspetti economici – patrimoniali - finanziari, sia la qualità dei servizi erogati e della gestione amministrativa.

4) Attività del CCAC

Ai sensi dell'art. 19 ter dello Statuto di ASI srl, il CCAC effettua sulla società un controllo sia strutturale che sugli atti.

L'esercizio del controllo analogo congiunto afferisce alla fase preventiva, contestuale e successiva e si riflette in ordine a tutti gli atti di gestio-

ne straordinaria, agli individuati aspetti di gestione di cui all'art. 13 dello Statuto, nonché ad ulteriori eventuali procedimenti di gestione ordinaria, con le specifiche modalità di cui al successivo articolo 5 del regolamento.

5) Definizione delle modalità temporali di controllo analogo congiunto

L'attività di controllo viene esercitata:

1. in forma preventiva, mediante:

- individuazione degli obiettivi strategici da perseguire;
- formulazione di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;
- approvazione preventiva dei documenti di programmazione;
- preventiva approvazione del bilancio di esercizio, del piano annuale dei costi dei servizi nonché degli altri eventuali documenti di tipo programmatico pluriennale che la società sia tenuta a trasmettere ai soci o che siano comunque proposti dall'organo amministrativo;
- preventiva approvazione delle modifiche dei contratti di servizio, dei nuovi eventuali contratti da stipularsi e delle modifiche allo statuto della società;
- designazione dei componenti dell'organo di controllo;
- operazioni immobiliari;

2. in forma contestuale, attraverso l'attività infra annuale di monitoraggio mediante l'analisi di idonea reportistica fornita dalla società (di norma ogni 4 mesi) sull'andamento della gestione e sui livelli dei servizi resi. Qualora l'analisi lo richieda, verranno individuati gli interventi correttivi, anche per quanto riguarda le modalità di gestione economica e finanziaria della società, che il CCAC trasmetterà all'organo amministrativo. Ciascun socio potrà accedere a tutti i documenti sociali ed alle informazioni sulla gestione dei servizi affidati, sempre che ciò non rappresenti un eccessivo aggravio per la società o si traduca in azioni di ostacolo alla gestione della società stessa;

3. in forma successiva, ovvero in forma di verifica dell'attività societaria, mediante analisi dei risultati raggiunti dalla società, del conseguimento degli obiettivi assegnati e del rendiconto. Potranno essere assoggettati al controllo anche atti e/o attività non compresi nella precedente elencazione, su richiesta della maggioranza dei componenti del CCAC.

6) Funzionamento del Comitato di coordinamento per il controllo analogo congiunto e validità delle decisioni

Il Comitato di coordinamento è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le riunioni sono convocate mezzo avvisi PEC inviati agli indirizzi comunicati dai singoli componenti, con preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si terranno presso il luogo indicato nella convocazione, purché ubicato entro il territorio di uno dei soci.

E' consentito che il Comitato di coordinamento si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui e/o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale. ————
A tal fine partecipa alla riunione, su invito del Presidente del Comitato, il segretario verbalizzante, scelto tra i lavoratori dipendenti degli enti soci ovvero della società ASI srl. ————

Può partecipare al Comitato di coordinamento, senza diritto di voto, l'organo amministrativo di ASI srl o suo delegato. ————

Su invito del Presidente del Comitato possono partecipare anche altri organi (es. organi di controllo) o esperti nelle materie iscritte all'ordine del giorno. ————

7) Controllo del singolo socio nell'attuazione del servizio ————

Ciascun socio, nell'esercizio del proprio potere di indirizzo e controllo sulla società, può inviare specifiche richieste al CCAC che emana atto di indirizzo\obiettivo puntuale e vincolante entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salve necessità di approfondimento istruttorio ovvero instaurazione di procedimento amministrativo preventivo presso le amministrazioni aggiudicatrici\enti aggiudicatori (sospensione dei termini sino a 90 (novanta) g, prorogabile per una volta). ————

8) Rinvio ————

Per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia. ————

Firmato: Michele Genovese - Roberto Paone (L.S.). ————

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.